



## COMUNE DI ELINI

Provincia di Nuoro

---

Via Pompei 27 - 08040 ELINI - Tel: 078233069 Fax: 078233733

E-mail: [comunediellini@tiscali.it](mailto:comunediellini@tiscali.it) PEC: [protocollo@pec.elini.nu.it](mailto:protocollo@pec.elini.nu.it)

Prot. n. 2315

### Ordinanza Sindacale n. 5 del 30/05/2023

**OGGETTO:** Ordinanza prescrizioni antincendio 2023.

#### II SINDACO

**PREMESSO** che nell'ambito urbano ed extraurbano vengono frequentemente accertate situazioni di abbandono, incuria e degrado derivanti dalla mancata o discontinua pulizia dei terreni nonché dell'obbligatoria attività di sfalcio dell'erba e/o di potatura delle essenze arboree poste a dimora in giardini ovvero in aree incolte o boscate;

**RILEVATA** la presenza di: piante radicate in giardini, aree incolte o aree a bosco, con seccumi, marcescenze, rami spezzati a seguito di passati eventi meteorologici avversi, e suscettibili di caduta sulle sedi viarie prospicienti, e/o sui marciapiedi ed i passaggi pedonali; piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in posizioni pericolose, che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada; piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in modo che il fogliame, che da esse si stacca, cada in fossi e cunette a lato delle strade, con conseguente minor efficienza del sistema di raccolta delle acque meteoriche in caso di precipitazioni atmosferiche;

**DATO ATTO**, altresì, che:

- i terreni e i lotti incolti, recintati e non, siti sia all'interno che all'esterno del centro urbano, nonché nell'agro, a causa delle sopradescritte situazioni (presenza di sterpaglie ed erbe infestanti, cespugli ed arbusti), costituiscono rilevanti fonti di potenziato pericolo, oltre che per il traffico veicolare e pedonale, anche e soprattutto di carattere igienico-sanitario in quanto motivo di degrado ambientale e fonte di sporcizia, stante peraltro il proliferare di animali e parassiti pericolosi per la salute pubblica, oltre che di insetti nocivi e fastidiosi, idonei a causare disagi a persone e animali;
- l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreno, posti sia all'interno che all'esterno del centro urbano, hanno determinato un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie, che soprattutto nel periodo estivo sono causa preponderante di propagazione di incendi con conseguente, grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

**CONSIDERATO** che le sopradescritte situazioni potenzialmente incidenti sulla salute e sull'igiene pubblica, spesso riscontrate all'interno del centro abitato di Elini, impattano anche sull'obbligatoria condizione di ordine e decoro cittadino a cui sono tenuti in relazione ai terreni di cui a qualunque titolo ne abbiano la disponibilità;

**VALUTATA**, per quanto sopra, la necessità che venga effettuata da parte dei proprietari, conduttori o detentori a qualunque titolo dei fondi privati, nel centro urbano e nell'agro, quali giardini, aree incolte, lotti ineditati, una integrale, costante e continua pulizia, unitamente a un'attività di mantenimento di dette aree durante l'intero arco dell'anno solare;

**RITENUTO** inoltre, stante l'appropinquarsi della stagione estiva, indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a prevenire potenziali situazioni di pericolo di incendi o di danno alla salute pubblica;

**ACCERTATA** la non necessità della comunicazione di avvio del procedimento in quanto il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell'art. 13, comma 1 ì della L. 241/90;

**VISTI:**

- l'art. 21 ter della legge n. 241/90;
- gli artt.54 e 50, D.lgs. 267/2000;
- l'art. 2/1ett.c del D.M. 05/08/2008 (incolumità pubblica e sicurezza urbana);
- l'art. 15 della legge 24 febbraio 1992 n. 225 (protezione civile - competenza dei comuni);
- l'art. 255 del D.lgs. 03/04/2006 n o 152 "Norme in materia ambientale";
- gli artt. 449 e 650 del codice penale;
- il Capo III del D.lgs. n.139 del 08.03.2006 in materia di Prevenzione Incendi;
- la legge del 21 novembre 2000 n. 353 "Legge quadro in materia di prevenzione incendi";
- la legge 265 art. 12-1999;
- la Legge 689 del 1981 e s.m.i.;
- il Testo unico delle leggi sanitarie;
- il Piano di Emergenza Intercomunale di Protezione Civile approvato dal Consiglio comunale di Elini con delibera n. 37 del 29/12/2020;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 17/53 del 04/05/2023, avente ad oggetto "le Prescrizioni regionali antincendio 2023-2025", e recante lo stralcio relativo alle prescrizioni nelle more dell'approvazione del piano regionale antincendio per il triennio 23/25;

**PRESO ATTO** delle misure preventive di cui all'art. 16 "Terreni e fabbricati" delle succitate Prescrizioni regionali antincendio, di seguito testualmente riportate:

**Entro il 1° giugno:**

- a) i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima all'interno dei propri confini;
- b) i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui al comma 1, o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;
- c) i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;
- d) i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite all'art. 28, devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia arata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;
- e) i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche, devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui al comma 1 0, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri";

**RICHIAMATO**, altresì, il Titolo III delle Prescrizioni Regionali, recante disposizioni sull'uso autorizzato del fuoco e, in particolare gli articoli 11 e 12 rispettivamente rubricati "Riduzione delle biomasse combustibili e apertura e ripulitura dei viali parafuoco" e "Gestione agricola e selvicolturale delle stoppie e dei residui colturali";

**RILEVATE** altresì le sostanziali modifiche apportate con l'aggiornamento del 2015 in merito all'estensione del periodo ad elevato periodo di incendio boschivo dal 1° Giugno al 31 Ottobre, formalmente richiamate all'art. 7 delle Prescrizioni regionali in esame;

**EVIDENZIATO**, inoltre, che a mente del novellato art. 4 delle prescrizioni regionali antincendio poste in allegato alla Deliberazione GR. 17/53 del 4 maggio 2023, le azioni che per condizioni metereologiche, stato della

vegetazione e pericolosità degli attrezzi, mezzi e strumenti utilizzati, possono provocare un incendio boschivo, restano vietate per tutto l'anno;

## **ORDINA**

- 1) Ai proprietari di aree verdi urbane incolte, ai proprietari di villette e agli amministratori di stabili con connesse aree a verde, ai responsabili di cantieri edili stradali, ai responsabili di strutture artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, che ancora non abbiano adempiuto, di provvedere ad effettuare i relativi **INTERVENTI DI PULIZIA A PROPRIA CURA E SPESE DEI TERRENI INVASI DA VEGETAZIONE**, mediante la rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo all'eliminazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade, mantenendo per tutto il periodo estivo le condizioni tali per non accrescere il pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica e il pericolo di incendi,
- 2) Ai proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, che ancora non abbiano adempiuto, di provvedere ad effettuare i relativi **INTERVENTI DI PULIZIA A PROPRIA CURA E SPESE DEI TERRENI INVASI DA VEGETAZIONE**, mediante la rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo all'eliminazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade, mantenendo per tutto il periodo estivo le condizioni tali per non accrescere il pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica e il pericolo di incendi.

**TUTTI GLI INTERVENTI SOPRAINDICATI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI CON DECORRENZA IMMEDIATA** e comunque entro e non oltre il 1° Giugno c.a., nel rispetto della succitata normativa in vigore e in ragione delle motivazioni suesposte (pericolo d'incendio, sicurezza veicolare e pedonale, incolumità igiene e salute pubblica, ordine e decoro urbano), **DOVRANNO ESSERE GARANTITI DURANTE L'INTERO ARCO DELL'ANNO SOLARE**;

Per i medesimi ragionevoli motivi di igiene e salute pubblica espressi in espositiva, è da intendersi altresì confermata la permanente vigenza del divieto di pascolo in prossimità degli insediamenti abitati;

Restano fermi tutti gli obblighi e i divieti previsti dalle Prescrizioni regionali antincendio 2023/2025, in materia di uso autorizzato del fuoco e norme di prevenzione, ancorché non espressamente riportate nel presente provvedimento.

La precedente ordinanza sindacale del giugno 2022 è abrogata.

## **AVVERTE**

Che sono previste le seguenti sanzioni:

- le violazioni alle Prescrizioni regionali saranno punite a norma dell'articolo 10 della Legge 353/2000, come novellato dal D.L. 8 settembre 2021, n. 120 convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2021, n. 120, che introduce al comma 5 il divieto relativo agli obblighi derivanti dagli adempimenti previsti dalle stesse prescrizioni, la cui inottemperanza può determinare, anche potenzialmente, l'innescio di incendio. Il successivo comma 6 inasprisce le sanzioni amministrative per le trasgressioni ai divieti previsti al comma 5. Pertanto, le sanzioni introdotte dalla L.R. n. 8/2016, art. 24, comma 3, lett. b), c), d) ed e), sono integralmente assorbite dall'art. 10, comma 6, della L. n. 353/2000, che dispone un'unica severa sanzione, da 5.000 a 50.000 euro. Che, qualora quanti abbiano l'obbligo giuridico di adempiere a quanto sopra descritto, non vi provvedano, questo Comune;

**DISPONE** che:

- in base a quanto previsto dall' art.8 comma 3, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., poiché il numero molto elevato dei destinatari renderebbe particolarmente gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento, si provveda a darne ampia comunicazione tramite comunicati stampa, pubblicazione sul sito internet istituzionale e altre forme di pubblicità ritenute idonee;
- la presente ordinanza venga trasmessa a tutti i Direttori d'Area per ogni eventuale adempimento di competenza;

**DISPONE**, altresì di dare massima pubblicità alla presente ordinanza, mediante:

- pubblicazione all'albo pretorio online del comune;
- affissione di manifesti sulle bacheche comunali;
- inserimento nel sito istituzionale [www.elini.nu.it](http://www.elini.nu.it);

**INFORMA**

Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (D.Lgs, 104/2010) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione (D.PR, n, 1199 del 24 novembre 1971 e s.m,i.)

Il Sindaco  
Vitale Pili (\*)

(\*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.